



# STUDIO PROFESSIONALE

FABIO GANUGI e ANGELITA BENELLI  
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

## **OGGETTO: La definizione agevolata delle cartelle esattoriali – Rottamazione-quater e Stralcio**

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), ha stabilito importanti novità in materia di riscossione.

La disposizione normativa prevede, tra le altre, la **definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, anche se ricompresi in precedenti "rottamazioni" che risultano decadute per mancati pagamenti, e lo **"stralcio" dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**.

### **Lo "stralcio" dei debiti fino a 1.000 euro**

È previsto l'**annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro**.

L'importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

- lo "stralcio" riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
- per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo "stralcio" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

**Gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possono stabilire di non applicare lo "stralcio"** (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l'annullamento automatico previsto<sup>1</sup>.

**Dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) e fino alla data dell'effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti**

<sup>1</sup> Si consiglia di consultare il sito internet o prendere contatti con lo specifico ente di interesse, se non si tratta di amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti pubblici previdenziali, per verificare se abbiano acconsentito a tale possibilità.

**ricompresi nell'ambito applicativo dello "stralcio" compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.**

La misura relativa allo "stralcio" fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all'agente della riscossione:

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Ricordiamo che accedendo alla propria **Area Riservata** del sito internet <https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/> è possibile verificare la situazione debitoria a partire dall'anno 2000, i versamenti già effettuati o da effettuare, le rateizzazioni e le procedure in corso, nonché delegare un intermediario a gestire la propria situazione.

### **La Rottamazione-quater**

La legge n. 197/2022 ha previsto la possibilità di **pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti "rottamazioni" che risultano decadute per mancati pagamenti.**

La definizione agevolata consente di versare il solo **importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l'aggio**, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell'aggio.

L'importo dovuto per la definizione agevolata potrà essere versato in un'**unica soluzione oppure dilazonato in un massimo di 18 rate in 5 anni**, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo.

È stato attivato il servizio on line dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali ([www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/)).

I contribuenti interessati devono **entro il 30 Aprile 2023 presentare la richiesta di adesione alla definizione agevolata**, senza la necessità di inserire credenziali di accesso.

Si hanno a disposizione due modalità alternative per presentare la domanda di adesione:

1. On-line in area riservata, compilando il form e indicando le cartelle/avvisi che si intende inserire nella domanda di adesione direttamente dall'area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi;

2. On-line in area pubblica, compilando il form, allegando la documentazione di riconoscimento e specificando l'indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023).

Se si presenta la **domanda in area riservata**, si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

Se si presenta la **domanda in area pubblica**:

- si riceverà una **prima e-mail** all'indirizzo indicato, con un link da convalidare **entro le successive 72 ore**. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
- dopo la convalida della richiesta, una **seconda e-mail** indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
- infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una **terza e-mail** con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

**A coloro che presenteranno la richiesta di definizione agevolata, Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l'esito della domanda, l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.**

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente. **È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di "Rottamazione-ter" indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.**

L'Agenzia Entrate-Riscossione ha chiarito che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata ("Rottamazione-quater") risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. Nel caso in cui si aderisca alla definizione per debiti per i quali fosse già in corso una rateazione, la legge prevede che, **una volta presentata la domanda di adesione alla definizione agevolata ("Rottamazione-quater") siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.** Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la "Rottamazione-quater" sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

Cordiali saluti.

**VIA DIAZ, 32 - 50055 LASTRA A SIGNA (FI) TEL./FAX. 055/87.24.648 C.F. E P.IVA 05082400481 E-mail  
fabioGANUGI@commercialisti.fi.it**